# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4394

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del deputato NICOTRA**

*Presentata il 6 dicembre 1989*

Modifica delle norme concernenti il sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Sistematicamente alla vigilia del rinnovo dell'organo di autogoverno della Magistratura si ripropone il tema della validità delle vigenti disposizioni sulla elezione del Consiglio superiore della magistratura e quindi si affacciano le ipotesi di modifica.

Nella IX legislatura proposi la modifica del sistema elettorale introducendo il cosiddetto *panachage* , che avrebbe consentito un parziale abbattimento degli steccati correntizi, ma l'avversione di alcune correnti della magistratura sponsorizzate dal gruppo comunista ne impedirono l'approvazione.

Oggi, mi permetto di proporre un correttivo all'attuale sistema elettorale proporzionale che recependo anche in parte gli orientamenti emersi dai dibattiti e su cui vi è la convergenza dell'Associazione nazionale magistrati.

I correttivi che proponiamo sono:

1) mantenimento della proporzionale;

2) divisione in sei collegi elettorali (individuati solo provvisoriamente nella proposta) onde consentire una presenza anche territoriale;

3) limitazione dell'espressione del voto preferenziale per tutelare quei magistrati che vengono inseriti in lista ma non hanno il sostegno pieno della corrente e quindi la limitazione va proprio a realizzare (in parte) l'abbattimento dello schematismo correntizio.

Ritengo che la proposta meriti attenzione e sostegno.

In ogni caso è un contributo al dibattito e al lavoro legislativo.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 25. — *(Elezioni di componenti magistrati)* – 1. Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano col sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti:

*a)* in un collegio centrale comprendente i magistrati di Cassazione per l'elezione di due magistrati di Cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità;

*b)* in sei collegi territoriali, costituiti secondo la tabella annessa alla presente legge, per l'elezione, nel numero di tre per ogni collegio, di diciotto magistrati di merito.

2. È ammessa la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere.

3. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

4. Concorrono alle elezioni per i sei collegi territoriali le liste presentate da non meno di cento elettori appartenenti al medesimo collegio e per il collegio centrale presso la Corte di cassazione le liste presentate da non meno di venti elettori. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una lista. I sottoscrittori non sono eleggibili. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nel cui circondario il presentatore esercita le sue funzioni o da un notaio.

5. Il voto si esprime con voto di lista e con un solo eventuale voto di preferenza nell'ambito della lista votata ».

ART. 2.

1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

ART. 26. — *(Convocazione dell'elezione ed uffici elettorali).* – 1. La convocazione delle elezioni dei componenti magistrati è fatta dal Consiglio superiore almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.

2. Nei cinque giorni successivi a tale provvedimento il Consiglio superiore nomina gli uffici elettorali centrali, presso la Corte di cassazione e presso la Corte di appello capoluogo di ciascun collegio territoriale, costituiti da cinque magistrati effettivi e tre supplenti in servizio presso gli stessi uffici e presieduti dal più elevato di qualifica o dal più anziano.

3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni, le liste concorrenti devono essere depositate, unitamente alle firme dei sottoscrittori, presso i rispettivi uffici elettorali centrali ed a ciascuna di esse viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.

4. Scaduto tale termine, nei cinque giorni successivi gli uffici elettorali centrali: verificano che la liste siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori e che nessun elettore abbia sottoscritto più di una lista; controllano altresì che siano rispettate le prescrizioni di cui agli articoli 23 e 25; escludono le liste non presentate dal prescritto numero di sottoscrittori e depennano dalle liste i candidati in eccedenza secondo l'ordine inverso a quello di iscrizione nonchè quelli presentati in più di una lista e quelli ineleggibili. Trasmettono quindi immediatamente le liste ammesse alla segreteria del Consiglio superiore.

5. Le liste sono quindi immediatamente pubblicate sul Notiziario del Consiglio superiore, inviato, almeno venti giorni prima della votazione, a tutti i magistrati presso i loro uffici ed affisso, entro lo stesso termine, in tutte le sedi

giudiziarie del rispettivo collegio, a cura del presidente della Corte di appello di ogni distretto.

6. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un ufficio elettorale composto da tre magistrati che prestano servizio nel distretto e presieduto dal più elevato di qualifica o dal più anziano di essi. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti affettivi in caso di loro assenza o impedimento.

7. I magistrati che prestano servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica e le preture votano presso l'ufficio elettorale nel cui circondario si trovano gli uffici giudiziari di appartenenza. I magistrati che prestano servizio presso le Corti di appello e procure generali della Repubblica votano presso l'ufficio elettorale del tribunale che ha sede nella sede della Corte di appello.

8. I magistrati addetti alla Corte di cassazione votano presso l'ufficio elettorale centrale costituito presso la stessa Corte.

9. I magistrati addetti a funzioni non giudiziarie votano presso l'ufficio elettorale istituito presso il tribunale di Roma.

10. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore.

11. Gli uffici elettorali presso i tribunali provvedono soltanto alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono il materiale della votazione ai rispettivi uffici elettorali centrali.

12. Gli uffici elettorali centrali, esaurite le operazioni di scrutinio e risolti gli eventuali reclami ad essi presentati contro le decisioni degli uffici elettorali presso i tribunali, provvedono all'assegnazione dei seggi secondo le modalità di cui all'articolo 27 ».

ART. 3.

1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

ART. 27. — *(Assegnazioni dei seggi)* – 1. L'assegnazione dei seggi tra le liste con

correnti viene effettuata assumendo come cifra elettorale di ciascuna lista i numeri di voti validi ad essa attribuiti.

2. L'assegnazione è fatta dividendo la cifra elettorale di ogni lista progressivamente per uno, per due, per tre e così via e disponendo quindi in un unico ordine decrescente progressivo i quozienti così ottenuti da tutte le liste, segnando accanto a ciascun quoziente la lista di appartenenza; quindi vengono assegnati i seggi da attribuire nel collegio ai primi quozienti della graduatoria così formata.

3. Nell'ambito di ciascuna lista i seggi vengono attribuiti ai candidati di ciascuna lista secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza da tutti ottenuti e, in caso di parità, secondo l'ordine di iscrizione nella lista.

4. Gli uffici elettorali centrali, dopo aver proclamato i risultati, trasmettono tutto il materiale relativo alle operazioni svolte al Consiglio superiore della Magistratura ».

ART. 4.

1. La tabella dei collegi territoriali per l'elezioni dei magistrati di merito annessa alla presente legge è allegata alla legge 24 marzo 1958, n. 195.

## TABELLA DEI COLLEGI TERRITORIALI PER L'ELEZIONE DEI MAGISTRATI DI MERITO

*(Articolo 4)*

| Numero del Collegio | Distretti di Corte di appello compresi in ciascun Collegio | Capoluogo del Collegio |
|---|---|---|
| 1 | Torino<br>Genova<br>Bologna<br>Firenze | TORINO |
| 2 | Milano<br>Venezia<br>Trento<br>Trieste<br>Brescia | MILANO |
| 3 | Roma<br>Perugia | ROMA |
| 4 | Napoli<br>Potenza<br>Salerno | NAPOLI |
| 5 | Ancona<br>L'Aquila<br>Bari<br>Lecce<br>Campobasso<br>Catanzaro | BARI |
| 6 | Cagliari<br>Reggio Calabria<br>Palermo<br>Catania<br>Messina<br>Caltanissetta | PALERMO |